

Sentenza del 30 maggio 2018 – Presidente: Dott. Giuseppe Magnoli – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell'interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell'interesse corrispettivo. Di conseguenza, l'eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all'interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.

Se il tasso soglia viene superato dall'interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo; non è infatti possibile mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

Per chiara disposizione di legge (art.1224 cpv. cc), di regola il tasso mora si sostituisce e non si aggiunge al tasso

corrispettivo pattuito,
ciò potendosi verificare soltanto in caso di espressa
pattuizione convenzionale
in tal senso.

Nei

c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di
rimborso, nella misura
composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene
alle mere modalità
di adempimento di due obbligazioni poste a carico del
mutuatario – aventi ad
oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito
e l'altra la
corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono
ontologicamente
distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella
rata esse
concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di
adempirvi in via
differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la
natura né ad
eliminarne l'autonomia (Cassazione n. 11400/2014).

Secondo l'art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000,
l'anatocismo realizzato in conseguenza dell'inadempimento nel
versamento del
rateo di ammortamento è da ritenersi pienamente legittimo ed
efficace ove
sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e
quest'ultimo sia
stato stipulato nel vigore della delibera medesima.

*La decisione è stata resa a seguito dell'impugnazione, ad
opera
dei fideiussori del mutuatario, della sentenza del Tribunale
che aveva
confermato il decreto ingiuntivo emesso a loro carico e a*

*favore dell'istituto
di credito mutuante; gli appellanti chiedevano la revoca del
decreto ingiuntivo
opposto, previo accertamento della
nullità/invalidità/inefficacia, totale o
parziale, del contratto di mutuo per usurarietà del tasso di
interesse.*

[Sent. 30.05.2018Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)